



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
- Provincia di Piacenza -

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

APPROVATE CON

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 14.11.2013

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI		
Art.1	Oggetto	pag. 4
Art.2	Responsabilità	pag. 4
Art.3	Atti a disposizione del pubblico	pag. 4
Art.4	Presunzione di legittimazione	pag. 5
TITOLO II - STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI		
Art.5	Ammissione nelle strutture cimiteriali	pag. 6
Art.6	Ossario comune	pag. 7
Art.7	Cinerario comune	pag. 7
Art.8	Servizi mortuari gratuiti	pag. 7
Art.9	Orario di apertura e chiusura cimiteri	pag. 8
Art.10	Disciplina dell'ingresso nei cimiteri	pag. 8
Art.11	Norme di comportamento all'interno dei cimiteri	pag. 8
Art.12	Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe	pag. 9
TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA		
Art.13	Feretri	pag.10
Art.14	Trasporti funebri	pag.10
Art.15	Esecuzione funerali	pag.10
Art.16	Inumazione	pag.11
Art.17	Tumulazione	pag.11
Art.18	Cremazione, dispersione e affidamento personale delle ceneri	pag.12
Art.19	Esumazione	pag.13
Art.20	Estumulazione	pag.14
Art.21	Operazioni di disseppellimento	pag.14
TITOLO IV - SEPOLTURE PRIVATE		
Art.22	Definizione e tipologie delle sepolture private	pag.15
Art.23	Concessioni cimiteriali – modalità di accesso	pag.15
Art.24	Concessione per loculi	pag.16

Art.25	Concessioni per fosse ad inumazione	pag.17
Art.26	Concessioni per fosse a tumulazione (depositi)	pag.17
Art.27	Norme transitorie relative alle concessioni di depositi già stipulate	pag.19
Art.28	Concessioni per cellette ossario	pag.20
Art.29	Concessioni per cappelle di famiglia	pag.20
Art.30	Manutenzione delle sepolture	pag.22
Art.31	Rinuncia a concessione cimiteriale	pag.23
Art.32	Decadenza concessione cimiteriale	pag.23
Art.33	Estinzione di concessione cimiteriale	pag.24
Art.33 bis	Revoca	pag.25
Art.34	Sepolture in campo: lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie. Sepolture in loculi:lapidi	pag.25
Art.35	Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe	pag.27
Art.36	Materiali ornamentali delle sepolture private	pag.27
Art.37	Recupero di piante, foto e altri segni funebri	pag.27
Art.38	Oggetti da recuperare	pag.28
Art.39	Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune	pag.28
Art.40	Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie	pag.28
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI		
Art.41	Tutela dei dati personali	pag.29
Art.42	Pagamento delle operazioni cimiteriali	pag.29
Art.42 bis	Canone Annuo	pag.29
Art.43	Sanzioni	pag.29
Art.44	Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento	pag.30
Art.45	Abrogazione di norme	pag.30
Art.46	Entrata in vigore	pag.30

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, nonché le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Articolo 2

Responsabilità

- 1) Il Comune per mezzo del personale addetto, dipendente o incaricato, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose ma non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.
- 3) I soggetti privati autorizzati ad operare all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza, igienico sanitarie, di ogni altra disposizione vigente in materia nonché delle direttive impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per l'attività specifica da essi svolta. Il mancato rispetto delle stesse potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 3

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali preposti alla gestione dei servizi cimiteriali sono tenuti su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, copia del presente Regolamento e ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta

opportuna da parte degli interessati o del pubblico.

2) Presso tutti i cimiteri comunali è esposto, ben visibile al pubblico, l'orario di apertura e chiusura degli stessi.

Articolo 4

Presunzione di legittimazione

- 1) Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il comune o il soggetto gestore.
- 2) Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra privati sull'uso delle sepolture devono essere risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il comune od il soggetto gestore, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto, quale risultante alla avvenuta conoscenza, debitamente notificatagli, del sorgere della controversia, fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione comunale o il soggetto gestore estranei all'azione che ne consegue.
- 3) L'amministrazione comunale o il soggetto gestore si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
- 4) Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

TITOLO II
STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI

Articolo 5

Ammissione nelle strutture cimiteriali

- 1) Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune di Castelvetro Piacentino;
 - b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'Articolo 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
 - d) aventi il coniuge o i parenti fino al 1° grado sepolti in un cimitero del Comune di Castelvetro Piacentino;
 - e) aventi il coniuge o i parenti fino al 1° grado residenti nel territorio del Comune di Castelvetro Piacentino;
 - f) nate nel Comune di Castelvetro Piacentino.
- 2) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone di cui al primo comma.
- 3) Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi già oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.
- 4) La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Castelvetro Piacentino.
- 5) Nel Cimitero della Fraz. di S. Pedretto sono ammesse sepolture di salme provenienti dalla Fraz. S. Pietro in Corte e zona "Villa Diversi" poste in Comune di Monticelli d'Ongina.
- 6) E' ammessa la sepoltura di salme di persone residenti altrove previa verifica della disponibilità di posti e con un maggiorazione della tariffa pari al 100%. Detta concessione non costituisce, in ogni caso, alcun diritto acquisito nei confronti di successive sepolture.

Articolo 6

Ossario comune

- 1) Nei cimiteri del Capoluogo, di San Giuliano e di San Pedretto sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- 2) Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nell'ossario comune dipendente dal luogo del ritrovamento.
- 3) L'ossario deve essere costruito con cura, cosicché le ossa non siano visibili.

Articolo 7

Cinerario comune

In ogni cimitero comunale è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

Articolo 8

Servizi mortuari gratuiti

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati dalla legislazione vigente o specificati dal regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
 - c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - e) la deposizione delle ceneri nel cinerario comune o la loro dispersione in campo appositamente predisposto;
 - f) l'inumazione e la cremazione di salme per la quali sia comprovata l'irreperibilità dei familiari;
 - g) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie per le salme di persone

sconosciute o abbandonate.

In via transitoria, la norma di cui al presente punto si applica anche alle esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie da loculo in scadenza entro il 31.12.2013.

h) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) in un cimitero del Comune per le salme di persone non abbienti seguite dai servizi sociali del Comune di Castelvetro Piacentino, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento secondo le tariffe vigenti.

4) La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo o con atti separati può individuare casi o servizi particolari da erogare in forma gratuita od in forma agevolata.

Articolo 9

Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

1) I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

2) Laddove sono presenti gli appositi strumenti tecnici, l'avviso di chiusura viene dato mediante segnale acustico almeno 10 minuti prima dell'orario di chiusura.

Articolo 10

Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

1) Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati).

2) E' vietato l'ingresso:

- ai questuanti;
- alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
- ai cani o altri animali.

Articolo 11

Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1) Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo.

2) E' inoltre vietato:

- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
- assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione ordinarie da parte di estranei.

Articolo 12

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

- 1) Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno comunicare all'ufficio tecnico comunale l'intenzione di eseguire detti lavori.
- 2) Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
- 3) Nel periodo dal 30 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno, all'interno dei Cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
- 4) Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

TITOLO III
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 13

Feretri

- 1) Le caratteristiche tecniche delle casse devono rispettare le indicazioni previste dalle normative in materia tempo per tempo vigenti.
- 2) Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, o decentemente avvolto in lenzuola. Parimenti i cadaveri destinati all'inumazione devono essere rivestiti con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.
- 3) I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici; inoltre sul fondo dovrà essere inserito apposito strato di materiale assorbente biodegradabile contenente idonee sostanze antisettiche.

Articolo 14

Trasporti funebri

I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia per mezzo di ditte private; è dovuto al Comune un diritto fisso da corrispondersi nella misura stabilita dalle tariffe.

Articolo 15

Esecuzione dei funerali

- 1) I funerali non possono essere effettuati nelle giornate di domenica e in occasione di festività infrasettimanali. Nel caso la domenica o la festività sia preceduta o seguita da altro giorno festivo, gli interessati, d'intesa con l'Autorità Religiosa, l'Ufficio di Vigilanza Urbana ed il necroforo comunale, potranno derogare al suddetto divieto.
- 2) Gli orari di esecuzione dei funerali sono stabiliti con apposita ordinanza sindacale. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità di svolgimento degli stessi.

Articolo 16

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - sono “*comuni*” le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni;
 - sono “*private*” le sepolture per inumazione di durata pari ad anni venti rinnovabili, effettuate su aree in concessione, se individuate.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l’una dall’altra e l’ordine d’impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
- 3) Nei limiti degli spazi disponibili, il cimitero può disporre di aree riservate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti della normativa nazionale vigente.
- 4) Sulle fosse ad inumazione comune possono essere collocate croci in legno o metallo, lapidi in cemento, pietra o marmo di spessore non superiore a mm. 100 e di altezza non superiore a cm 120. Dette lapidi non dovranno lasciare scoperta la fossa per una superficie pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fosse di adulti e 0,30 metri quadrati per fosse di bambini.
- 5) Sulle fosse ad inumazione privata, oltre alle croci o lapidi di cui al comma precedente, possono essere collocati copritomba in cemento, pietra o marmo delle seguenti misure: lunghezza cm. 180, larghezza cm. 80. Sulla lapide potrà essere altresì collocata una lapide monumentale non superiore a cm. 120 di altezza
- 6) Sulla croce, lapide e copritomba di cui ai commi precedenti può essere collocata la foto del defunto e le iscrizioni sono limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte dello stesso ed eventuali epigrafi.

Articolo 17

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie realizzate in apposite aree per conservarvi, per un

periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

- 2) Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo titolo IV del presente regolamento.
- 3) In ogni loculo o tumulo può essere accolto un solo feretro. E' altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.
- 4) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere deposto in apposito loculo provvisorio, se disponibile, per un periodo non superiore a un anno e previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato;
 - per coloro che attendono la liberazione del posto salma in scadenza entro un anno dal decesso.

Articolo 18

Cremazione, dispersione e affidamento personale delle ceneri

- 1) Le autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione e all'affidamento delle ceneri sono rilasciate dal soggetto competente individuato dalla normativa statale secondo le modalità stabilite dalla medesima e secondo le direttive di competenza della Regione.
- 2) In caso di affidamento personale dell'urna contenente le ceneri il Comune annota in apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e quelle del defunto medesimo. Inoltre con il medesimo atto di affidamento sono stabilite le dimensione delle urne, le caratteristiche di conservazione delle stesse da parte di privati e ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario.
- 3) La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree individuate con atto di Giunta Comunale.
- 4) E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti previo consenso dei famigliari. Nei casi di irreperibilità dei famigliari (in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale) l'Ufficiale dello Stato Civile, previa pubblicazione di specifico avviso

all'Albo Pretorio ed al Cimitero per la durata di gg. 30, autorizza la cremazione delle salme stesse (L.R. n. 19/04, art. 11 c. 5).

Articolo 19

Esumazione

- 1) Per esumazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di cadaveri precedentemente inumati; esse sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, e si suddividono in esumazioni ordinarie e straordinarie.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono operate d'ufficio alla scadenza del periodo di dieci anni per le inumazioni in campo comune, ed alla scadenza della concessione per le inumazioni in campo privato.
- 3) Le esumazioni vengono effettuate in date stabilite dall'ufficio preposto, previo avviso ai famigliari interessati e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 4) Al necroforo comunale spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione per un periodo di cinque anni (ridotto a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme) oppure potrà essere cremato, con l'assenso degli aventi diritto, con successiva collocazione delle ceneri in cinerario comune oppure in sepolture private. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, o, su richiesta dei familiari, deposte in sepolture private.

Le esumazioni straordinarie sono operate su richiesta di parte o dell'Autorità Giudiziaria, prima dei limiti temporali previsti dal precedente comma 2. Dette esumazioni, a norma dell'art.12 della L.R. n.19 del 29.07.2004, possono essere eseguite senza la presenza di operatori sanitari anche se relative a salme di persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità Sanitaria Locale.

- 5) Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro

desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Articolo 20

Estumulazione

- 1) Per estumulazioni si intendono quelle operazioni cimiteriali tese a verificare la mineralizzazione di salme precedentemente tumulate.
- 2) Le estumulazioni sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, e si suddividono in:
 - a) **Estumulazioni ordinarie** quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato;
 - b) **Estumulazioni straordinarie** laddove, su richiesta di parte, l'operazione venga effettuata prima della scadenza della concessione.
- 3) Dette estumulazioni possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, anche se relative a salme di persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità Sanitaria Locale.
- 4) Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.
- 5) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali venne collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Articolo 21

Operazioni di disseppellimento

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, su richiesta dei famigliari interessati e alla tariffa vigente, può autorizzare operazioni di disseppellimento delle salme per effettuare:
 - a) traslazione in sepoltura privata;
 - b) trasporto in cimitero di altro Comune;
 - c) cremazione della salma dissepolta.

TITOLO IV
SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 22

Definizione e tipologie delle sepolture private

- 1) Il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 2) Le sepolture private sono distinte in:
 - a) sepolture individuali (loculi, depositi a due o quattro posti, fosse e cellette ossario, ecc.);
 - b) sepolture per famiglia.
- 3) I concessionari di sepolture private devono mantenere, a propria cura e spese e per tutto il periodo della concessione, i manufatti in buono stato di conservazione pena la decadenza della concessione da pronunciarsi secondo le modalità previste dal vigente regolamento.

Articolo 23

Concessioni cimiteriali - modalità di accesso

- 1) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 2) In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) la persona concessionaria;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi compresa le condizioni di decadenza.
- 3) Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito di norma annualmente con delibera di Giunta Comunale.

E' consentita la rateizzazione del canone di concessione, purché in presenza di

salma.

- 4) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale preposto entro tre mesi dalla data del decesso.
- 5) Ad eccezione delle concessioni riguardanti le aree per le costruzioni di cappelle di famiglia e di depositi, non è ammessa la concessione di sepolture private se non in presenza di una salma.

Articolo 24

Concessione per loculi

- 1) La concessione per loculi ha durata di 30 (trenta) anni e decorre dalla data indicata nel relativo contratto.
- 2) La concessione potrà essere rinnovata, anche prima della scadenza, per 10, 20 o 30 anni, secondo le tariffe vigenti.
Il rinnovo della concessione decorre dalla data di scadenza della precedente.
La Giunta Comunale potrà, nei casi in cui la scadenza della concessione decorra dalla data di inumazione della salma, al presente articolo, stabilire una scadenza superiore nonché la relativa tariffa;
- 3) Per i loculi, la sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma, con la possibilità di concedere il loculo vicino al coniuge, ancorché convivente more uxorio, o ai genitori del defunto nel caso i richiedenti abbiano superato i 65 anni di età.
- 4) La concessione di un loculo vicino per la tumulazione di future salme del coniuge o di genitori del defunto che, alla data del decesso, abbiano superato i 65 anni di età, deve essere intesa solo ed esclusivamente in senso verticale, cioè a dire con possibilità di scelta da parte del richiedente di:
 - prima e seconda fila;
 - prima, seconda e terza fila;
 - terza e quarta fila;
 - terza, quarta e quinta fila;
 - soltanto in quinta fila potranno essere concessi loculi vicini anche in senso orizzontale.
- 5) E' tuttavia consentito, previo gli accertamenti di rito, assegnare in concessione

non più di un loculo a quei cittadini che dimostrino di non avere coniuge, parenti od affini nelle linee e gradi di cui agli artt. 74 e seguenti del Codice Civile vigente.

- 6) E' consentita la possibilità di parificare, alle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, le scadenze di loculi/cellette ossario contigui nel caso in cui risultino tumulate salme di coniugi o parenti in linea retta sino al secondo grado.
- 7) La Giunta comunale potrà stabilire di concedere, anche fino a 99 anni, una fila completa, in senso verticale, di loculi e cellette ossario (4 loculi e 2 cellette ossario) appartenenti alle cappelle di nuova costruzione realizzate nel Cimitero della Frazione di S. Giuliano.

Articolo 25

Concessioni per fosse ad inumazione

- 1) Le aree adibite ad inumazione sono concesse:
 - a) per un periodo di dieci anni in campo comune, non rinnovabili;
 - b) per un periodo di anni venti rinnovabili in campo destinato a sepolture private, ove esistente.

Articolo 26

Concessioni per fosse a tumulazione (depositi)

- 1) Le concessioni per fosse a tumulazione (depositi) sono previste a DUE o QUATTRO POSTI salma e dovranno essere realizzati, di norma, entro un mese dall'atto di concessione.
- 2) All'atto della concessione, il concessionario può indicare distintamente i nominativi delle salme da tumulare che possono non appartenere al nucleo familiare del concessionario. Nel caso in cui il concessionario non ritenesse di specificare detti nominativi, i posti disponibili possono essere assegnati al gruppo familiare - entro il limite del sesto grado di parentela e affini entro il secondo - ovvero alle salme di persone che risultano essere state con loro conviventi.

DEPOSITI A DUE POSTI:

- a) Le concessioni per depositi a due posti, di nuova costruzione o rientrati nella piena disponibilità del Comune, hanno durata di 40 (quaranta) anni e

decorrono dalla data di tumulazione della prima salma. La concessione è unica per l'intero deposito e potrà essere rilasciata anche in assenza di salma; in questo caso la data di decorrenza sarà quello dell'atto di concessione.

- b) La concessione potrà essere rinnovata per 10 (dieci), 20 (venti) o 30 (trenta) anni, anche prima della scadenza del contratto, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
- c) Il rinnovo della concessione decorre dalla data di scadenza della precedente.
- d) In caso di mancato rinnovo il concessionario dovrà liberare, a propria cura e spese, il deposito che rientrerà nella piena disponibilità del Comune nello stato in cui si trova, salvo riutilizzo di monumenti, lapidi ecc... all'interno del medesimo cimitero.
- e) Nel corso della concessione è ammessa la sostituzione di salma, di altro avente diritto, con spese connesse a carico del Concessionario. La tumulazione della nuova salma potrà avvenire previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La scadenza della concessione non viene modificata.

DEPOSITI A QUATTRO POSTI:

- a) Le concessioni per depositi a quattro posti, di nuova costruzione o rientrati nella piena disponibilità del Comune, hanno durata di 99 (novantanove) anni e decorrono dalla data di tumulazione della prima salma. La concessione è unica per l'intero deposito e potrà essere rilasciata anche in assenza di salma. In questo caso la data di decorrenza sarà quello dell'atto di concessione.
- b) Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo di pari durata.
- c) Il rinnovo della concessione decorre dalla data di scadenza della precedente.
- d) In caso di mancato rinnovo il concessionario dovrà liberare, a propria cura e spese, il deposito che rientrerà nella piena disponibilità del Comune nello stato in cui si trova, salvo riutilizzo di monumenti, lapidi ecc... all'interno del medesimo cimitero.
- e) Nel corso della concessione è ammessa la sostituzione di salma, di altro avente diritto, con spese connesse a carico del Concessionario. La tumulazione della nuova salma potrà avvenire previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La scadenza della concessione non viene modificata.

Articolo 27

NORME TRANSITORIE

RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI DEPOSITI GIA' STIPULATE

Le concessioni cimiteriali di depositi a due/quattro/o più posti salma già stipulate all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggette alla seguente disciplina:

1) RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- a) E' ammesso il rinnovo anche prima della scadenza della concessione, sia del terreno che dei posti salma occupati, per 10 (dieci), venti (20) e trenta (30) anni, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
- b) Il rinnovo della concessione decorre dalla data di scadenza del contratto precedente.
- c) Il mancato rinnovo o parificazione della concessione, alla scadenza, anche di un solo posto salma e/o dell'area su cui insiste il deposito potrà comportare la revoca della concessione cimiteriale.

In ogni caso, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a liberare il posto salma non più rinnovato; in caso di inadempianza provvederà il Comune secondo le procedure stabilite dal successivo articolo 33.

2) PARIFICAZIONE DELLE SCADENZE

- a) E' concessa la possibilità di parificare le scadenze delle concessioni cimiteriali del terreno e/o dei posti salma al fine di adeguare l'intera concessione ad un'unica scadenza previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale per gli anni decorrenti dalla data di scadenza originaria alla nuova scadenza.
 - b) L'adeguamento dell'intera concessione ad un'unica scadenza potrà essere effettuato in qualsiasi momento. Se l'adeguamento avviene prima di una scadenza sarà applicata una tariffa stabilita annualmente con Delibera di Giunta Comunale.
 - c) La nuova scadenza dell'unica concessione sarà quella corrispondente alla data di scadenza più lontana.
 - d) La parificazione delle scadenze comporterà il termine della fase transitoria e l'integrale applicazione dell'art. 26 del presente Regolamento.
- 3) L'accesso di nuove salme nei depositi non completamente occupati è subordinato alla parificazione, secondo la tariffa vigente, della scadenza

dell'originario contratto di concessione (area e salme inumate) per un numero di anni tale da consentire alla nuova salma la tumulazione almeno trentennale.

Articolo 28

Concessioni per cellette ossario.

Le cellette ossario vengono concesse in presenza di resti mortali e per una durata trentennale decorrente dalla data del contratto e sono rinnovabili anche prima della scadenza, per 10, 20 o 30 anni, secondo le tariffe vigenti.

Il rinnovo della concessione decorre dalla data di scadenza della precedente.

Articolo 29

Concessioni per cappelle di famiglia

- 1) E' considerato concessionario la persona fisica che stipula l'atto di concessione. Nella fattispecie le cappelle di famiglia verranno concesse in uso esclusivamente:
 - ai residenti nel territorio del comune di Castelvetro Piacentino;
 - ai soggetti aventi il coniuge o i parenti fino al primo grado sepolti in un cimitero del territorio comunale;
 - ai soggetti aventi il coniuge o i parenti fino al primo grado residenti nel territorio del comune di Castelvetro Piacentino.
- 2) La concessione non conferisce il diritto di proprietà sulla cappella, ma va intesa come diritto d'uso per un periodo di 99 (novantanove) anni, salvo rinnovo per una durata pari al periodo iniziale e previo pagamento della tariffa in vigore.
- 3) Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, il manufatto rientrerà nella piena disponibilità del comune.
- 4) Due o più famiglie possono ottenere in concessione la medesima cappella. In tal caso nell'atto di concessione saranno indicate le rispettive quote.
- 5) L'intestatario della concessione acquista la posizione di concessionario diretto e fondatore e quindi la pienezza dei diritti e facoltà inerenti alla concessione.
- 6) All'atto della concessione, il concessionario può indicare distintamente i nominativi delle salme da tumulare che possono non appartenere al nucleo familiare del concessionario. Nel caso in cui il concessionario non ritenesse di

specificare detti nominativi, i posti disponibili possono essere assegnati a componenti del suo gruppo familiare - entro il limite del sesto grado di parentela e affini entro il secondo - ovvero alle salme di persone che risultano essere state con loro conviventi.

- 7) Il concessionario può chiedere, in ogni momento, l'autorizzazione all'estumulazione o traslazione di una salma, previa corresponsione delle tariffe relative alle operazioni richieste. Per il posto salma reso disponibile, al momento in cui ne venga richiesto l'utilizzo, dovrà essere corrisposta una somma pari al costo vigente al momento della richiesta di un loculo di seconda fila.
- 8) I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni delle cappelle di famiglia saranno trasmissibili in linea retta per successione. E' esclusa la cessione del diritto con atti negoziali.
- 9) In caso di decesso del concessionario i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo alla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale preposto entro tre mesi dalla data del decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 10) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone aventi il diritto che assumono la qualità di concessionari. Ferma restando la titolarità sulla concessione degli aventi diritto, in difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di reperibilità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
- 11) E' fatto obbligo al concessionario di non mutare l'esterno della cappella di famiglia, sia nella forma che nei materiali e di non apporre sulla veletta in c.a. altre epigrafi oltre al nome di famiglia collocato a cura del Comune.
- 12) E' permesso ai concessionari di completare la cappella delle parti di cui è mancante ed in particolare degli arredi interni quali scritte su singole lapidi, vasi ed altre decorazioni individuali, croci, lampadari ed altri simboli sacri, luci votive. Ogni tipo di decorazione individuale che verrà installata a cura del

concessionario, nonché eventuali opere in muratura o da marmista dallo stesso commissionate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

- 13) E' consentito trattenere all'interno della cappella materiale non ingombrante per la pulizia della stessa.
- 14) Non è ammesso occupare altra area al di fuori di quella pertinenziale.
- 15) I concessionari delle cappelle e loro successori ed aventi diritto, sono tenuti in solido ed a loro cura e spese:
 - a) a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni;
 - b) ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno o indispensabile prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
 - c) a rimuovere eventuali abusi.
- 16) Nel caso di estinzione della famiglia il concessionario potrà lasciare disposizioni ad enti od istituzioni per curare la manutenzione della cappella.
- 17) Una copia delle chiavi della cappella dovrà essere depositata presso gli uffici comunali competenti.
- 18) Ai fini della priorità di scelta della cappella verrà tenuto conto dell'ordine di arrivo delle prime istanze di concessione già acquisite in atti o che di volta in volta verranno presentate.

Articolo 30

Manutenzione delle sepolture

- 1) La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Le spese relative sono a carico dei concessionari.
- 2) In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 31

Rinuncia a concessione cimiteriale

- 1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia di concessioni cimiteriali a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a cura e spese dei rinuncianti.
- 2) La comunicazione di rinuncia deve essere sottoscritta da un avente diritto che se ne assume la responsabilità. Per avente diritto è da intendersi la persona fisica che, per successione legittima o testamentaria, è titolare di una quota.
- 3) Nel caso in cui trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte dei concessionari non più interessati purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
- 4) Il manufatto retrocesso rientra nella piena disponibilità del Comune.
- 5) La rinuncia all'intero sepolcro comporta la retrocessione dello stesso al Comune; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della richiesta di retrocessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti. Per le concessioni perpetue il rimborso sarà pari al 30% della tariffa in vigore al momento della richiesta di retrocessione.

Articolo 32

Decadenza della concessione cimiteriale

- 1) La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia occupata, entro 90 giorni dal decesso;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, previo diffida e con le modalità previste al successivo punto 6);
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi

titolo, in quanto reperibili.

- 3) Nel caso di irreperibilità, la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 180 giorni consecutivi.
- 4) Pronunciata la decadenza della concessione verrà disposta, in caso di inerzia o irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, la traslazione di eventuali resti o ceneri rispettivamente in ossario comune o cinerario comune.
- 5) In caso di presenza di salme indecomposte inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, accertata l'irreperibilità del concessionario, dei famigliari (in linea retta e fino al quarto grado in linea collaterale) o degli aventi titolo, l'Ufficiale di Stato Civile, previa pubblicazione di specifico avviso all'Albo pretorio ed al cimitero per la durata di gg. 30, autorizza la cremazione delle salme stesse (L.R. n. 19/04, art. 11 c. 5).
- 6) Nel caso di sepolture private il Comune può pronunciare la decadenza della concessione: decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto. Pronunciata la decadenza della concessione il Comune provvederà alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale e rientrerà in possesso del manufatto.

Articolo 33

Estinzione di concessione cimiteriale

- 1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'Articolo 98 del D.P.R. n. 285/90.
- 2) Allo scadere del termine delle concessioni, se gli interessati non avranno preventivamente provveduto al rinnovo della concessione cimiteriale o comunque disposto per la collocazione dei resti mortali, il Comune procederà, a cura e spese dei famigliari, all'esumazione o all'estumulazione ed alla collocazione dei resti mortali in sepoltura comunale e rientrerà in possesso del manufatto.

Nel caso di salma non completamente mineralizzata il Comune potrà procedere a cura ed a spese dei famigliari ed al costo della tariffa vigente e previo assenso dei famigliari medesimi, alla cremazione dei resti mortali.

- 3) Nei casi di irreperibilità del concessionario e degli aventi titolo, il Comune

provvederà a pubblicare un avviso all'Albo Pretorio e presso il cimitero interessato per la durata di 180 giorni consecutivi.

Allo scadere del termine verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione di eventuali resti o ceneri rispettivamente in ossario comune o cinerario comune.

- 4) In caso di presenza di salme indecomposte, accertata l'irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, l'Ufficiale dello Stato Civile, previa pubblicazione di specifico avviso all'Albo pretorio ed al cimitero per la durata di gg. 30 autorizza la cremazione delle salme stesse (L.R. 19/2004 art. 11 comma 5); si potrà procedere ugualmente alla cremazione in caso di assenso espresso dagli aventi titolo
- 5) La concessione si estingue altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Articolo 33-bis

Revoca

L'Amministrazione Comunale qualora dovesse rendersi necessario per ampliamento, per modifica topografica del cimitero o per qualsiasi altra rilevante ragione di interesse pubblico debitamente motivata, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato o manufatto dati in concessione.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed al cimitero per la durata di 60 giorni.

L'Amministrazione nel dare seguito al provvedimento dispone, a propria cura e spese, per la collocazione delle salme, resti e ceneri che si trovano nel sepolcro in altra sepoltura, equivalente se disponibile, nonché l'iscrizione delle epigrafi.

Articolo 34

Sepulture in campo: lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie.

Sepulture in loculi: lapidi.

- 1) Lapidi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.
- 2) E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri

ornamenti ecc. dalle tombe.

- 3) Gli uffici competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
- 4) E' consentita ai familiari la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo.
- 5) Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.
- 6) In via transitoria, in assenza di un registro completo delle opere da tutelare, si stabilisce che i manufatti (lapidi, tombe, sculture artistiche e/o di carattere ornamentale) aventi una data risalente a più di 50 anni, debbano essere tutelate mediante un vincolo che impedisca la loro manomissione o trasformazione arbitraria e, pertanto, saranno soggetti ad intervento esclusivamente di restauro scientifico, intendendo per esso quanto stabilito dalla normativa urbanistica regionale di riferimento. Gli interventi ammessi dovranno essere mirati esclusivamente alla conservazione e valorizzazione delle caratteristiche intrinseche; dovranno essere pertanto utilizzati materiali analoghi a quelli presenti e le parti mancanti potranno essere esclusivamente integrate da parti analoghe e di materiale identico o analogo.
- 7) In nessun caso potrà essere effettuata la rimozione e/o trasformazione arbitraria.
- 8) Ogni intervento dovrà essere sottoposto mediante richiesta scritta all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale potrà disporre il diniego della stessa nel caso essa non fosse compatibile con il carattere conservativo posto alla base della normativa di intervento.
- 9) Tutti gli interventi proposti dovranno essere chiaramente documentati in modo idoneo (disegno o foto e relazione succinta) al fine di non incorrere ad interpretazioni errate.
- 10) Le opere da eseguire avranno esclusivo carattere conservativo e dovranno pertanto essere eseguite mediante l'uso di procedure operative di tipo tradizionale con la massima attenzione a non danneggiare le strutture cimiteriali presenti siano esse comunali o private.

Articolo 35

Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

- 1) E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. Non è consentita la deposizione di vasi di fiori o altro negli androni dei loculi se non negli appositi supporti floreali.
- 2) Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà d'ufficio a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 36

Materiali ornamentali delle sepolture private

- 1) Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.
- 2) I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 37

Recupero di piante, foto e altri segni funebri

- 1) E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
- 2) In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 38

Oggetti da recuperare

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinverranno oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.

Articolo 39

Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Rientrano nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate i loculi, depositi o cappelle di famiglia divenuti disponibili in seguito alla rimozione d'ufficio di salme, resti mortali o ceneri ivi tumulati per essere deposti in campo comune, ossario comune, cellette ossario o cinerario comune,

Articolo 40

Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 41

Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche.

Articolo 42

Pagamento delle operazioni cimiteriali

- 1) Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.
- 2) Chi domanda un servizio di competenza della polizia mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 42-bis

Canone annuo

Il Comune provvede alla gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni dei cimiteri per le quali è istituito un canone annuo a carico dei concessionari delle sepolture private sia per famiglie e collettività (cappelle, depositi) che di manufatti (loculi) concesse in uso per 99 anni od in perpetuo, secondo le modalità e le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Articolo 43

Sanzioni

- 1) La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 250,00 né superiore ad € 9.300,00 ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera d) della Legge regionale 19/2004, art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e della Legge n.

689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

- 2) Per le infrazioni commesse dalle imprese o dai loro incaricati, iscritte ad una C.C.I.A.A., oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può sospendere l'impresa interessata dall'esercizio della propria attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 44

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria nazionale vigente e le altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 45

Abrogazioni di norme

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore.